

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico» (935), d'iniziativa del senatore Bo ed altri senatori
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e passim
ARGAN (PCI)	3
GULLOTTI, ministro per i beni culturali e ambientali	7, 8
PANIGAZZI (PSI)	3
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione ..	3, 5, 6
VENTURI (DC)	4, 6
VOLPONI (PCI)	10

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico» (935), d'iniziativa del senatore Bo ed altri senatori
(Discussione ed approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico», d'iniziativa dei senatori Bo, Venturi e Volponi.

Comunico che da parte della 5^a Commissione permanente è stato espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione, pur se sottoposto ad alcune condizioni. Ne do lettura:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, alle seguenti condizioni:

al primo comma dell'articolo 1, il contributo alla Regione Marche va riferito agli anni 1985 e 1986;

il primo ed il secondo comma dell'articolo 2 vanno sostituiti dal seguente:

“Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987”;

il primo comma dell'articolo 4 va così riformulato:

“all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7 miliardi per il 1985, a lire 14 miliardi nell'anno 1986 e a lire 3 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento traforo del Monte Croce carnico”,

l'autorizzazione di spesa prevista al primo comma dell'articolo 3 va riferita agli anni 1985 e 1986.

La Commissione fa altresì osservare l'opportunità di sopprimere, al primo comma dell'articolo 3, le parole «secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto il riferimento non è pertinente nel caso in esame».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 16 aprile scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo il dibattito nella nuova sede.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, come sapete la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge n. 935, dei senatori Bo, Venturi e Volponi, riguardante interventi per il consolidamento, il restauro e la salvaguardia della città di Urbino e dei suoi monumenti. Il dibattito svoltosi in quella sede ha portato ad una valutazione positiva di questo disegno di legge (il quale, peraltro, si riallaccia ad un precedente provvedimento che ha avuto, però, una durata ed una portata limitate) perchè si arrivasse rapidamente all'approvazione del nuovo testo.

Mi permetto, in conclusione, di raccomandare alla Commissione una rapida approvazione. I pareri pervenuti sono tutti favorevoli anche se la Commissione bilancio ha fornito alcune indicazioni circa gli stanziamenti e gli esercizi finanziari cui ci si riferisce. Ritengo tali proposte accettabili e propongo, quindi, di passare all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARGAN. Signor Presidente, sono d'accordo sulla necessità che la soprintendenza possa intervenire non soltanto nei lavori che si compiono in edifici classificati come «monumentali», ma in qualsiasi lavoro di carattere edilizio si compia in una città che come quella di Urbino, è nel suo complesso opera d'arte. È chiaro che dove si fa un lavoro di restauro di un edificio monumentale la soprintendenza deve progettare e possibilmente eseguire, o comunque controllare, le operazioni, ma non bisogna dimenticare che anche in edifici non aventi specifico carattere monumentale un eccesso di volume o di colore può offendere, con un elemento stonato, un contesto armonico come quello di Urbino.

Il Ministro potrà integrare con circolari e disposizioni la legge, ma l'importante è che la responsabilità maggiore per quanto riguarda i lavori svolti in Urbino spetti alla soprintendenza piuttosto che ai Lavori pubblici.

PANIGAZZI. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere per quanto riguarda la sostanza del provvedimento, essendo completamente d'accordo a che si provveda all'erogazione di questo contributo per la tutela e la salvaguardia del centro artistico e storico della città di Urbino.

Ho, invece, alcune perplessità, che desidero manifestare alla Commissione, circa la procedura. Ad esempio, all'articolo 1 si dice che il contributo straordinario verrà concesso alla regione Marche. Ora, considerato che il comune di Urbino, in base alla legge precedente,

aveva a disposizione complessivamente un miliardo ed era quindi intervenuto, in conformità a tale legge, soltanto nella scelta di alcune opere per la loro valorizzazione e conservazione, non aveva cioè un programma generale, mi chiedo perchè non sia possibile devolvere questo contributo straordinario di dieci miliardi direttamente al comune.

Non comprendo perchè si debba passare attraverso un meccanismo dilatorio in cui la regione dovrà poi interessare gli enti locali, le province, in comuni. Comunque questa è soltanto una perplessità che non modifica la mia posizione favorevole al disegno di legge in esame.

VENTURI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, prendo atto con soddisfazione dell'unanime consenso espresso, giacchè non si tratta di un provvedimento a favore di una specifica località, di un provvedimento particolare, ma di un disegno di legge a favore del patrimonio monumentale ed artistico del paese, che vede nella città di Urbino un esempio particolarmente significativo.

Detto questo, desidero far presente che la legge n. 124 del 23 febbraio 1968, ha avuto un consenso e un successo eccezionali, anche per la forma in cui era articolata. Vi furono, per la verità, suggerimenti di tecnici eminenti, anche del Ministero dei lavori pubblici, per cui l'applicazione della legge fu particolarmente felice: in brevissimo tempo tutte le opere previste furono eseguite.

L'unico difetto era quello quantitativo; cioè il finanziamento non era sufficiente per provvedere completamente alle esigenze di Urbino per cui sono rimaste non completamente sistemate o non affrontate alcune importanti opere.

Alcuni restauri sono rimasti incompleti e ciò ha provocato il deterioramento delle opere che già erano state eseguite. Era necessario approvare il rifinanziamento della legge e forse si è aspettato troppo.

Si intende che bisogna tener conto della mutata situazione istituzionale: nel 1968 non c'era il Ministero dei beni ambientali e culturali, non c'erano le regioni. Adesso bisogna tener conto delle competenze specifiche di questi enti. Non c'era, soprattutto, la presenza del Ministero che deve specificamente garantire la qualità di questi interventi, in modo che non provochino alcun danno al patrimonio monumentale e artistico.

Penso che il disegno di legge presentato, salvo alcune modifiche di carattere tecnico, che il relatore molto opportunamente propone, tiene conto dei mutamenti istituzionali ed è la esatta trasposizione del disegno di legge n. 124. Penso altresì che non si possa ignorare la funzione che svolgerà la regione la quale ora, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha specifiche competenze; d'altra parte, all'articolo 1 si prevede che la regione intervenga a mezzo delega agli enti locali. Anche in precedenza il piano di interventi fu redatto, con il contributo degli organi statali, attraverso gli uffici regionali provinciali e del Comune e non si verificarono inconvenienti di sorta: il piano fu redatto in pieno accordo e poi fu attuato con speditezza e con successo anche per quanto riguarda gli interventi riservati ai privati.

Mi compiaccio infine che il provvedimento trovi il consenso di tutti e naturalmente annunzio anch'io il voto favorevole al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il problema posto dal senatore Panigazzi relativo all'articolo 1 debbo dire, riprendendo quanto già anticipato dal senatore Venturi, che nell'articolo 1 sono considerate essenzialmente le opere per il risanamento igienico e di interesse turistico la cui cura è affidata alla competenza delle regioni. Ecco perchè l'assegnazione è rivolta alle regioni, che peraltro delegano le loro funzioni e quindi attuano una specie di trasferimento; questo meccanismo è presente anche in altre leggi analoghe (ad esempio quella del consolidamento del colle di Todi o della rupe di Orvieto). I canali di finanziamento in definitiva sono tre: la Regione, che provvede alle opere igieniche e di consolidamento, nell'ambito delle competenze della delega; il Ministero dei lavori pubblici e infine il Ministero dei beni culturali. La prima fase è contemplata nell'articolo 1, le altre due nell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in relazione alle osservazioni che sono venute da parte del collega Argan e del senatore Panigazzi, presento una nuova stesura dell'articolo stesso che puntualizza meglio le procedure. In definitiva, nella proposta dei colleghi Venturi e Volponi l'esecuzione delle opere era affidata al Ministero dei lavori pubblici, mentre una supervisione limitata è prevista per le soprintendenze con riferimento alla legge 14 marzo 1968, n. 292, intitolata «Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessino il patrimonio artistico e storico». Peraltro, questa legge nella sua applicazione ha dato luogo ad alcuni inconvenienti ed è per questo che reputiamo necessario fare delle precisazioni. Talvolta l'Amministrazione dei lavori pubblici ha lasciato un po' da parte la competenza dell'Amministrazione dei beni culturali. D'altra parte in una situazione così rilevante come quella di Urbino, che ha caratteristiche peculiari, non sembra opportuno che il programma di utilizzazione delle somme sia attuato soltanto dal Ministero dei lavori pubblici e che il Ministero dei beni culturali intervenga solo per quanto attiene alla tutela delle opere d'arte che non rientrano tra le competenze previste dalla legge n. 1089 limitandosi a dare un consenso.

In effetti, in altri casi, si è prodotto qualche inconveniente, cui la nuova stesura dell'articolo si propone di ovviare.

In primo luogo, il piano di utilizzazione dei fondi e degli interventi per le opere demaniali, degli edifici di culto e per quanto può avere relazione con costruzioni di carattere monumentale, è disposto congiuntamente dal provveditorato e dalle soprintendenze; per quanto riguarda l'esecuzione delle opere, laddove sia presente un interesse monumentale ed artistico, la direzione dei lavori è assunta non dal funzionario del Ministero dei lavori pubblici, ma dal soprintendente o da un suo delegato. La parte che riguarda gli interventi di esclusiva competenza del Ministero dei beni culturali (il restauro, gli affreschi, i

beni artistici in senso stretto) è eseguita esclusivamente dal Ministero dei beni culturali.

A questo punto va fatta una precisazione: le somme vengono attinenti da questa legge perchè, secondo le norme del 1986, che prima ho citato, in generale, per le opere di interesse artistico, i fondi dovrebbero gravare sul bilancio del Ministero dei beni culturali; il che ci farebbe ricadere nelle competenze ordinarie di bilancio. Dunque l'emendamento prevede questi tre passaggi: il piano viene predisposto congiuntamente dai due Ministeri; per quanto riguarda le opere che hanno in qualche modo riferimento con la legge 1089 e che hanno interesse monumentale e artistico, la direzione dei lavori è affidata alla soprintendenza; per le opere che hanno esclusivamente carattere artistico ossia, che si concretizzano sostanzialmente in interventi sui beni artistici e storici, l'esecuzione dei lavori è affidata alle soprintendenze che utilizzano, però, i fondi della legge. Per tutto il resto valgono le norme della legge del 1968 che regolano i rapporti tra le due Amministrazioni.

Con questa impalcatura mi pare che si vada incontro alle esigenze giuste rappresentate dal mondo delle arti e dei beni culturali; possiamo dar luogo ad una legge che, a mio parere, può affrontare specificatamente questi problemi.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, permetta che le rivolga una domanda di chiarimento.

Per le opere attinenti alla tutela dei beni artistici, la direzione dei lavori, sarebbe affidata alla soprintendenza. Dunque si innova in questa materia, nel senso che si passa dalla competenza del Ministero dei lavori pubblici a quella delle soprintendenze.

La domanda che pongo è la seguente: siamo garantiti che la direzione affidata alla soprintendenza risponda a quelle esigenze tecniche che giustificavano la direzione affidata normalmente ai lavori pubblici? In altri termini, la soprintendenza è competente a dirigere i lavori per quanto riguarda l'aspetto sia artistico sia tecnico delle opere? La soprintendenza ha la stessa competenza dell'ingegnere del Genio civile? Con quest'ultimo si garantiva che le opere effettuate avessero quei requisiti di stabilità, armonia e coerenza tecnica che ogni opera pubblica deve avere.

VENTURI. Anche con la precedente legge la soprintendenza ha diretto alcuni lavori a Palazzo Ducale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Non solo in questo ma in moltissimi altri casi la soprintendenza esegue interventi completi su chiese ed edifici e quindi è attrezzata anche per fronteggiare questa evenienza.

Si tratta, del resto, di direzione dei lavori, se poi ci sono problemi delicati di statica si consulterà con funzionari del Genio civile. Comunque per quanto riguarda questo problema starei tranquillo.

PRESIDENTE. Sono soddisfatto.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali ed ambientali*. Concordo pienamente con la relazione del senatore Spitella e anche con le osservazioni avanzate dal senatore Argan e recepite dal senatore Venturi. Mi permetto, anzi, di sottolineare l'importanza di quanto esposto dal senatore Argan a proposito di una visione più moderna e globale del valore dei centri storici. È un aspetto che recepiremo nella legge di tutela che è in discussione alla Camera.

Mi permetto di sottolineare l'importanza culturale oltre che artistica di quanto detto dal senatore Argan e di quanto recepito da parte del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire dieci miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di tre miliardi per l'anno 1984 e sette miliardi per l'anno 1985.

Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il completamento delle opere di consolidamento del centro abitato nonché agli altri interventi di propria competenza previsti nella legge 23 febbraio 1968, n. 124.

Un decimo della somma sopraindicata è riservato per gli impieghi di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124. Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore che, sulla base del parere espresso dalla 5^a Commissione, tende a sostituire, al primo comma, le date: «1984» e «1985» rispettivamente con le altre: «1985» e «1986».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo nel suo insieme nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la complessiva spesa di lire sette miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici secondo quote che verranno

determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1984 resta determinata in lire due miliardi.

I lavori afferenti alle opere di culto sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministro dei lavori pubblici.

Resta ferma la necessità del nulla osta della Soprintendenza competente sui singoli progetti di intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

I senatori Spitella, Argan e Panigazzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 2.

Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

I lavori sono realizzati secondo un programma di interventi predisposto congiuntamente dai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.

Fermi restando la preventiva approvazione da parte della competente Soprintendenza dei progetti di intervento sui beni sottoposti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e l'affidamento della direzione dei lavori per la esecuzione di tali progetti, ai funzionari tecnici della Soprintendenza stessa, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 14 marzo 1968, n. 292.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292, il Ministro dei lavori pubblici mette a disposizione della Soprintendenza che realizza i lavori le somme necessarie a valere sullo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo.

GULLOTTI, *ministro dei beni culturali ed ambientali*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Spitella ed altri interamente sostitutivo dell'articolo, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 3.

Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino, consolidamento e restauro del patrimonio artistico e storico di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 124, e degli edifici di cui alla lettera *a*) primo comma, dell'articolo 5 della stessa

legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire sette miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in ragione di lire due miliardi per l'anno finanziario 1984 e di lire cinque miliardi per l'anno finanziario 1985.

I lavori di ripristino, consolidamento e restauro di cui al precedente primo comma sono attuati in base ad un programma di intervento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Tali lavori sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alla competente Soprintendenza nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a riborsare allo Stato l'importo erogato.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo tende a sostituire, al primo comma, le parole «1984» e «1985» con le parole «1985» e «1986».

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire le parole «1984» e «1985» con le parole «1985» e «1986».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore soppressivo del terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

All'onere di lire tre miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A seguito dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, propongo di sostituire il primo comma con il seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7 miliardi per il 1985, a lire 14 miliardi nell'anno 1986 e a lire 3

miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Traforo del Monte Croce Carnico".

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

VOLPONI. Signor Presidente, desidero dichiarare la mia soddisfazione nel vedere accolto questo testo, non tanto perchè sono uno dei firmatari, quanto perchè ritengo che si tratti di un provvedimento chiaro e «pulito», che tende veramente a risolvere i problemi della manutenzione e direi anche della continua gloria della città di Urbino.

Non ci troviamo di fronte ad un disegno di legge campanilistico e elettoralistico: Urbino ha bisogno di questa legge poichè si tratta di una città che sta decadendo, che non ha più una destinazione economica precisa, una forza produttiva capace di reggere il peso stesso della sua bellezza. Quando Urbino nel Quattrocento e nel Cinquecento fu fatta bella, essa era anche «brava», sapeva cioè produrre, sapeva guadagnare i soldi serviti per costruire il suo meraviglioso centro, il palazzo in forma di città e tutto il resto, per chiamare gli uomini di maggior ingegno dell'Italia ed anche di altri paesi e dare luogo ad una unità di cultura che segna uno dei punti più alti del nostro Rinascimento.

Oggi Urbino è ancora bella, ma con questo provvedimento dobbiamo fare in modo che torni ad essere anche «brava», ad essere in grado di valorizzare i propri monumenti e riprendere dal passato l'insegnamento e la capacità di muoversi sul piano culturale, sul piano della produzione e dello sviluppo. Questo disegno di legge, quindi, rappresenta un investimento ed alla Commissione, al Ministro dei beni culturali ed al senatore Spitella, relatore va il merito di aver capito che si tratta di un passo in avanti della cultura italiana e dico questo non solo da senatore, ma anche da urbinato ed elettore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,25.